



Provincia di Verona



Comune di Brentino Belluno

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Provincia di Verona e il Comune di Brentino Belluno per la costruzione e l'esercizio di alcuni tratti della pista ciclabile "dell'Adige-Sole", terzo lotto, ricadenti nel territorio comunale di Brentino Belluno

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni

L'anno duemilatredici, addì venticinque del mese di novembre

TRA

la Provincia di Verona, rappresentata da Giovanni Miozzi, in qualità di Presidente, di seguito denominata "Provincia"

E

il Comune di Brentino Belluno, rappresentato da Virgilio Asileppi, in qualità di Sindaco, di seguito per brevità "Comune",

PREMESSO

- che la "Provincia" ha inserito nella programmazione delle opere pubbliche la realizzazione della pista ciclabile "dell'Adige-Sole", suddivisa in tre stralci funzionali:

- primo lotto: dalla località Chievo alla centrale ENEL di Bussolengo;
- secondo lotto: dalla centrale ENEL di Bussolengo alla località Canale di Rivoli Veronese;
- terzo lotto: dalla località Canale di Rivoli Veronese al confine con la Provincia di Trento;

- che il primo e il secondo lotto dell'intervento sono stati realizzati;

- che con determinazione 21 dicembre 2012, n. 5808 sono stati aggiudicati i lavori del **terzo lotto** e, quindi, stanno per essere realizzati i seguenti tratti di pista ricadenti nel territorio comunale di Brentino Belluno:

- dal confine con il Comune di Rivoli Veronese, passando per località Cristo della Strada, mediante le strade vicinali di Brondolo e del Vegroni e la strada comunale del Vasetto, attraversando l'abitato di Preabocco (come indicato nelle planimetrie di progetto allegate alle lettere "A" e "B", nonché nella planimetria catastale allegata alla lettera "C" al presente accordo);
- da qui lungo l'argine del canale Biffis fino a località Castello, proseguendo sulla strada vicinale "del Castello" fino all'incrocio con la strada provinciale n. 11 "della Val d'Adige"; poi, in affiancamento ad essa fino all'altezza dell'area destinata alla futura isola ecologica, dove con nuovo attraversamento il tracciato si ricollega alla strada arginale del Biffis fino a nord di Rivalta (strada vicinale del Viandante), come risulta dalla planimetria catastale allegata "E" al presente accordo ;
- quindi, di nuovo in affiancamento alla strada provinciale n. 11 "della Val d'Adige", strada comunale Costa Guaina, argine Biffis fino all'attraversamento dell'abitato di Brentino

- Belluno (planimetria catastale allegato “F”);
- infine, da località Casello fino al confine comunale e all'incrocio con la strada comunale in località Dogana, poi in successivo affiancamento alla strada provinciale n. 11 “della Val d'Adige” fino all'innesto con la pista “Adige-Sole” esistente (planimetria catastale allegato G);
- che i rapporti scaturenti dalla progettazione e realizzazione del **terzo lotto** della pista ciclabile “dell'Adige-Sole” necessitano di un'adeguata disciplina da parte degli enti coinvolti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Oggetto e allegati)

1. Il presente accordo disciplina le modalità di realizzazione e di esercizio della pista ciclabile “dell'Adige-Sole” nei tratti ricadenti nel territorio comunale di Brentino Belluno.
2. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2

(Impegni reciproci)

1. “Provincia” e “Comune” concordano che ad avvenuta realizzazione della pista ciclabile “dell'Adige-Sole” il transito sui tratti di strada comunale e vicinale interessati dal percorso verrà regolamentato dalla “Provincia” e dal “Comune” secondo quanto indicato ai successivi articoli 3 e 4, contemperando l'interesse pubblico della sicurezza di circolazione dei ciclisti e dei pedoni con gli interessi dei residenti e dei coltivatori dei fondi.

Articolo 3

(Impegni della “Provincia”)

1. La “Provincia” si impegna a realizzare all'interno del territorio comunale di Brentino Belluno i tratti di pista ciclabile afferenti al terzo lotto e meglio evidenziati in premessa;
2. La “Provincia” si impegna, inoltre:
 - a) ad installare panchine nell'area di sosta attrezzata di proprietà comunale situata a sud dell'abitato di Preabocco (Foglio 30 mappale 233);
 - b) ad eseguire la manutenzione straordinaria attraverso il servizio viabilità dell'area manutenzione patrimonio edilizio e rete viaria provinciale nei tratti della pista che insistono lungo l'argine del Biffis ed in affiancamento alla strada provinciale n. 11 “della Val d'Adige”;
 - c) ad eseguire la manutenzione straordinaria degli impianti di segnalamento luminoso collocati in corrispondenza delle intersezioni tra la pista ciclabile e la viabilità ordinaria;
 - d) a regolamentare il transito sulle strade oggetto dell'intervento, adeguandolo al nuovo uso promiscuo da parte di residenti, frontisti, diretti ai fondi e ciclisti;;
 - e) ad eseguire la manutenzione straordinaria dell'infrastruttura nei tratti di competenza comunale, in caso di inadempienza del “Comune” e con conseguente addebito a quest'ultimo dei costi sostenuti.

Articolo 4

(Impegni del “Comune”)

1. Il “Comune” si impegna:
 - a) ad autorizzare la “Provincia” ad eseguire l'intervento in parola lungo i tratti di strada comunale e vicinali di uso pubblico, nonché nell'area di sosta attrezzata di cui al precedente articolo 3. lettera a);

- b) a provvedere alla manutenzione ordinaria e alla sorveglianza di tutto il tratto di pista ciclabile ricadente in territorio comunale
- c) a provvedere alla manutenzione straordinaria dei tratti di pista ciclabile che insistono su strade comunali o vicinali ad uso pubblico;
- d) ad eseguire la manutenzione ordinaria degli impianti di segnalamento luminoso collocati in corrispondenza delle intersezioni tra la pista ciclabile e la viabilità ordinaria;
- e) a regolamentare il transito sui tratti di pista ciclabile che insistono su strade comunali e vicinali, su richiesta e coordinamento della Provincia;
- f) ad ultimazione delle opere, ad aggiornare lo stradario comunale per dare atto della nuova situazione di fatto delle strade comunali e vicinali interessate.

Articolo 5

(Competenze di gestione e manutenzione)

1. Per manutenzione ordinaria si intende l'attività di intervento puntuale periodico diretto ad assicurare efficienza funzionale all'opera. Rientrano nella fattispecie almeno i seguenti interventi:

- pulizia del manto stradale;
- taglio periodico dell'erba e degli arbusti a lato della pista;
- riempimento delle buche con asfalto;
- verifica periodica e mantenimento dell'efficienza della segnaletica luminosa, attraverso la sostituzione delle batterie tampone;
- riverniciatura di elementi che compongono dispositivi di protezione, dissuasori di accesso ed elementi di arredo in caso di ossidazione o corrosione dovuta ad agenti atmosferici;
- raccolta dei rifiuti dai contenitori posti lungo il percorso;
- verifica ed eventuale ripristino della segnaletica verticale.

2. Per manutenzione straordinaria si intende la ricostruzione o sostituzione di elementi che a causa di danneggiamento o usura non risultino più funzionali. Rientrano, a titolo esemplificativo, nella suddetta fattispecie i seguenti interventi:

- sostituzione a seguito di rottura o danneggiamento degli elementi costituenti la segnaletica luminosa;
- rifacimento della pavimentazione stradale;
- sostituzione di segnaletica verticale in caso di danneggiamento o modifiche normative;
- ripristino di recinzioni, dispositivi di protezione, dissuasori di accesso ed elementi di arredo danneggiati o deteriorati in modo tale da renderli inutilizzabili;
- sostituzione degli elementi di segnaletica luminosa danneggiati.

Articolo 6

(Responsabilità)

1. La "Provincia" sarà responsabile per ogni danno o incidente che possa accadere a persone, cose o animali nei tratti che si snodano lungo l'argine del canale Biffis e in affiancamento alla strada provinciale n. 11 "della Val d'Adige", tranne nel caso in cui l'evento sia causato da carenza di manutenzione ordinaria dell'infrastruttura.

2. Il "Comune" sarà responsabile per ogni danno o incidente che possa accadere a persone, cose o animali lungo i tratti di competenza comunale, ovvero su strade comunali e vicinali ad uso pubblico in relazione al loro nuovo uso.

Articolo 7

(Rapporti finanziari)

La "Provincia ed il "Comune" si impegnano a sostenere gli oneri finanziari scaturenti dal presente accordo di programma in ragione degli impegni assunti.

Articolo 8
(Durata)

1. Il presente accordo di programma è valido fino al 31 dicembre 2025.

Articolo 9
(Vigilanza)

1. Sull'esecuzione del presente accordo è costituito, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il collegio di vigilanza formato dal Presidente della Provincia, o suo delegato, con funzioni di Presidente e dal Sindaco di Brentino Belluno, o suo delegato.

2. Il collegio di vigilanza:

- vigila sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati:

- risolve le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'accordo stesso;

- svolge funzioni di carattere suppletivo in caso di inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dai responsabili unici del procedimento dei due enti. (dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale e dal responsabile del servizio viabilità della "Provincia").

Articolo 10
(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Verona, 25.11.2013

per la "Provincia" f.to Giovanni Miozzi
per il "Comune" f.to Virgilio Asileppi